

Articolo 10

Variazioni

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all'atto dell'iscrizione.
3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
 1. concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
 2. editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 11

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell'allegato B.
2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell'assemblea, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

Articolo 12

Cancellazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano domanda di cancellazione, redatta secondo il modello 16/ROC, nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione al Registro.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal Registro.
3. Nei casi in cui sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al Registro, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato il Servizio effettua i relativi accertamenti anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni.
4. La cancellazione si formalizza con provvedimento del Direttore. Tale cancellazione è annotata nel sistema informativo automatizzato di cui al precedente articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato il Direttore del Servizio provvede d'ufficio alla cancellazione dal Registro.
6. Qualora dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attività, il Direttore dispone la cancellazione d'ufficio inviandone comunicazione all'interessato.

